SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA -

N. 1358

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori DIVINA e PIROVANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2007

Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'aggregazione del territorio di una frazione di un comune della provincia di Trento a un comune della provincia di Bolzano

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (emanato con legge costituzionale n. 5 del 1948 e successivamente modificato ed emendato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, di seguito denominato «testo unico», e con la legge costituzionale n. 2 del 2001) conferisce alla regione e alle due province di Trento e di Bolzano, in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico, la potestà di emanare norme legislative su determinate materie, espressamente indicate all'articolo 4 del testo unico.

Fra le materie ivi elencate, è ricompresa anche quella inerente le circoscrizioni comunali. L'articolo 7, a sua volta, contempla espressamente la competenza regionale di istituire nuovi comuni e di modificare le circoscrizioni comunali esistenti.

La disciplina di cui al citato articolo 7 appare, a tutti gli effetti, come la trasposizione diretta, a livello di statuto regionale, del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione, che prevede la modifica delle circoscrizioni comunali all'interno di una stessa regione e che conferisce alla stessa il potere di provvedervi con apposita legge.

Tali disposizioni sono integrate e attuate dal testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni (che riunisce le leggi regionali 4 gennaio 1993, n. 1, 30 agosto 1979, n. 4, e 21 ottobre 1963, n. 29), di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 27 febbraio 1995, n. 4/L, e in particolare dagli articoli 44 e 46.

Il caso in esame comporta un mutamento della circoscrizione provinciale.

La relativa disciplina è regolata dal primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, che richiede in questo caso, come fonte normativa, una legge della Repubblica. Il testo unico non ricomprende, qui, nessun principio speciale che si discosti dai principi costituzionali generali; anzi, non prevede una competenza a riguardo per l'ente regionale. L'articolo 7 del testo unico non appare applicabile in questa circostanza, dal momento che non prevede esplicitamente il caso di modifica di circoscrizione provinciale.

L'articolo 3 del testo unico, con il dispositivo di cui al secondo comma, assegna alla provincia di Bolzano alcuni comuni che fino al 1948 erano ricompresi nel territorio della provincia di Trento. Ciò comproverebbe la necessità di pervenire a un mutamento di circoscrizione provinciale mediante un'apposita modifica allo stesso testo unico, ovvero mediante legge costituzionale.

Tutto ciò premesso in relazione alla natura della fonte normativa richiesta per addivenire allo scopo perseguito con il presente disegno di legge costituzionale, è necessario ora volgere lo sguardo alle motivazioni che hanno portato al sorgere dell'esigenza di un mutamento di circoscrizione comunale e provinciale.

Le cause del malessere, che hanno determinato il malcontento degli abitanti la frazione Passo Mendola nei confronti dell'amministrazione comunale di Ruffrè, tanto da spingerli a richiedere con una sottoscrizione pubblica il cambio di circoscrizione, si possono brevemente riassumere in quattro categorie: motivazioni di carattere turistico, urbanistico, politico-amministrativo ed etnico.

Per quanto concerne l'aspetto turistico, v'è da premettere che Ruffrè è un piccolo paese di 350-400 abitanti, di cui il 70 per cento composto da pensionati, da anziani e da giovani in età scolare; il restante 30 per cento si reca ogni giorno per lavoro nel vicino Alto

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Adige-Sùdtirol, eccezione fatta per alcuni artigiani e agricoltori.

Per contro, l'economia della frazione Passo Mendola, che pur dista dal capoluogo comunale appena 2 chilometri, verte completamente sul turismo: i residenti sono, infatti, proprietari di otto attività imprenditoriali ad esso connesse, quali alberghi, negozi e pubblici esercizi.

Ciò evidenzia come il Passo sia un'isola, in quanto presenta bisogni, esigenze e finalità del tutto diversi rispetto al restante territorio comunale.

A ciò va ad aggiungersi il fatto che i residenti del Passo sono solamente 35, una minoranza numericamente insufficiente per poter incidere in qualche modo sulle scelte politico-amministrative del capoluogo.

L'amministrazione comunale è, pertanto, espressione quasi esclusiva del paese, contando 13-14 consiglieri rispetto agli 1-2 della frazione. Questo fatto determina l'atteggiamento di noncuranza delle istituzioni comunali verso i bisogni e le necessità dei residenti del Passo, e addirittura, talvolta, una politica contraria alla vocazione turistica della Mendola, indifferente nei confronti dei problemi, e persino della chiusura, di diverse aziende alberghiere e commerciali (10 alberghi e 5 negozi).

Dal canto suo, al contrario, il comune di Caldaro e la provincia di Bolzano hanno mostrato molto interesse e hanno agevolato il transito sulla strada che sale alla Mendola, continuando ad apportare migliorie e ripristinando anche con notevole sforzo finanziario la funicolare Caldaro-Mendola.

La provincia di Trento è, al contrario, latitante e come inesistente sul versante di sua competenza. Anche l'aspetto urbanistico della controversia è da ricondurre al predetto atteggiamento di indifferenza, se non di ostilità, che il comune di Ruffrè riserva al Passo Mendola, ed è in quest'ottica che vanno inquadrate tutte le decisioni comunali e provinciali in proposito.

Se qualche residente della frazione si azzarda a chiedere l'autorizzazione per implementare e migliorare la propria azienda, e per adeguarla alle nuove e mutevoli esigenze del turismo moderno, sa già in partenza che si troverà davanti ad un diniego o quanto meno ad un ritardo della propria iniziativa.

Tale situazione è determinata dalla voce, ormai diffusa da anni tra i ruffredani che contano, che «quelli della Mendola devono andarsene (...) è necessario un ricambio imprenditoriale» (vedi anche quanto affermato dal sindaco durante il consiglio comunale dell'8 agosto 2002). Non da ultimo il presidente della giunta provinciale analogamente affermando che «se gli abitanti della Mendola non si trovano bene in Trentino possono fare le valigie ed andarsene via» («Trentino», 25 luglio 2002).

Va da sé che gli amministratori, trovandosi davanti ad una legge da interpretare e da applicare, sono inevitabilmente influenzati da tali affermazioni, e cercano ogni cavillo per ostacolare, anziché trovare, secondo il buon senso, le possibili soluzioni favorevoli.

Per quel che concerne la giurisdizione amministrativa il Passo Mendola è suddiviso catastalmente tra tre distinti comuni: Ruffrè e Cavareno, in provincia di Trento, e Caldaro, in provincia di Bolzano. La competenza amministrativa appartiene, pertanto, a tre distinti comuni, ognuno con norme e con regolamenti propri, e di conseguenza con interventi pratici sul territorio che avvengono in totale discrasia tra loro.

Un piccolo fazzoletto di terra suddiviso in tre porzioni, su ognuna delle quali si trovano aziende turistiche e abitazioni private che si vedono applicare norme diverse a seconda dell'ubicazione. Si possono conseguentemente verificare delle diversità di trattamento delle aziende, che come risvolto pratico comportano una diversa funzionalità e una diversa efficienza delle aziende stesse. A parità di esigenze e di conseguenti richieste, corrispondono difformità di trattamento

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ingiustificate per i singoli operatori o per i privati interessati.

A titolo di esempio delle iniquità che si possono verificare, si portano i casi di due imprenditori residenti nella frazione Passo Mendola nel comune di Ruffrè che si vedono accusati di abusivismo edilizio, senza possibilità di sanatoria, per delle tende da sole e delle portine frangivento (mobili). A distanza di 40 metri dalle loro aziende, sul territorio catastale di Cavareno e di Caldaro, altre aziende analoghe e concorrenti possono approntare attrezzature simili, fisse e regolari. Si tratta, evidentemente, di un'iniquità di trattamento non concepibile in uno spazio di terra compreso in 50 metri.

Da ultimo, è da registrare anche una questione etnica nel quadro sinora delineato. La

popolazione di Ruffrè, piccolo paese di montagna, è molto unita, chiusa e restia ad accettare delle persone estranee che vengono da fuori paese. È in quest'ottica che vengono visti gli abitanti del Passo: come degli intrusi, non facenti parte del paese. Ciò è determinato dal fatto che le persone residenti nella frazione hanno quasi tutte origini esterne, la gran parte provenendo dal vicino Alto Adige.

Ed è proprio questa finalità che viene perseguita con la presentazione del presente disegno di legge costituzionale, con la quale si chiede che la frazione del Passo Mendola sia distaccata dal territorio comunale di Ruffrè (Trento) per essere aggregata alla circoscrizione comunale di Caldaro-Kaltern (Bolzano). XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

«La frazione Passo Mendola del comune di Ruffrè in provincia di Trento è aggregata al comune di Caldaro in provincia di Bolzano».